

L'OPINIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI

Uno strumento strategico per rafforzare la competitività

di ALBERTO GRIFONE

«I contratti di rete consentono una collaborazione stabile, ma flessibile tra professionisti, preservando l'autonomia dei singoli studi. Favoriscono la condivisione di competenze, organizzazione e investimenti, anche tecnologici, senza imporre strutture societarie rigide. Sono strumenti particolarmente coerenti con l'evoluzione della professione, che richiede specializzazione, multidisciplinarietà e capacità di operare su scala più ampia, mantenendo al contempo il rapporto fiduciario con il cliente - commenta

Antonino La Lumia, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano. «La loro diffusione è in crescita, ma non pienamente consolidata in ambito forense rispetto ad altri settori produttivi. Emerge una progressiva espansione dello strumento, mentre nell'avvocatura l'utilizzo è più selettivo, spesso legato a studi strutturati o a progetti innovativi. Il trend, tuttavia, è chiaramente orientato verso una maggiore adozione, anche per effetto delle trasformazioni organizzative della professione. Le reti rappresentano uno strumento strategico per rafforzare la competitività dell'avvocatura, soprattutto in un contesto internazionale e tecnologico sempre più complesso. Consentono economie di scala, condivisione di know-how e accesso a in-



Antonino La Lumia

novazione (inclusa l'AI), senza sacrificare l'indipendenza professionale. Possono costituire una leva concreta per i giovani avvocati, favorendo aggregazione, sostenibilità economica e crescita professionale. L'attuale disciplina è funzionale, ma non pienamente calibrata sulle specificità dell'avvocatura. Il contratto di rete nasce in ambito imprenditoriale e solo successivamente è stato esteso ai professionisti, senza un adeguato adattamento alle peculiarità dell'attività forense, come l'indipendenza e il rapporto fiduciario. Il DDL per la riforma dell'ordinamento forense prevede un tentativo di sistematizzazione, nell'ambito di una cornice generale. Proprio nell'ottica della riforma, è auspicabile una disciplina specifica e coerente con la funzione dell'avvocato. In particolare, sono rilevanti i profili di governance della rete, responsabilità, modalità di esercizio dell'attività. Inoltre, sarebbe utile prevedere incentivi - anche fiscali e organizzativi - per favorire l'aggregazione, soprattutto tra

giovani professionisti, in linea con le esigenze di modernizzazione dell'avvocatura».

«La caratteristica più significativa dei contratti di rete è il mantenimento dell'indipendenza dei partecipanti, che conservano intatta l'autonomia decisionale e strategica del proprio studio, condividendo uno scopo e un programma

comune», dice **Gaetano Viciconte**, vice presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze. «La rete costituisce un modello contrattuale flessibile, idoneo

all'ottimizzazione delle risorse, per la realizzazione di obiettivi strategici innovativi e di ampliamento di mercato. Il percorso verso l'integrazione professionale è spesso ostacolato da resistenze culturali, operative ed economiche. Gli strumenti di aggregazione più diffusi - le associazioni tra professionisti e le società professionali - non hanno fatto registrare il successo che era auspicato, mentre continua ad essere diffusa la semplice condivisione di spese non disciplinata da alcun contratto associativo». La struttura del contratto di rete permette la coesistenza tra singoli partecipanti e struttura comune e, pertanto, i retisti e la rete non agiscono in regime di concorrenza tra di loro. «Con questa forma di aggregazione anche lo studio mono professionale potrebbe implementare la propria competenza professionale, condividendo costi di realizzazione e investimento e le risorse umane necessarie al conseguimento. Inoltre, per i profili gestionali, i beni di riferimento, a differenza di altre forme di aggregazione, restano in utilizzo alla rete per la durata o per l'attività delegata all'esercizio dell'attività di rete, ben potendo coesistere l'utilizzo esclusivo e promiscuo tra il proprietà-



Gaetano Viciconte

rio e i retisti. La normativa concernente il contratto di rete appare stratificata e per aspetti rilevanti ancora lacunosa, foriera di incertezze. Ricordo la criticità esistente sotto il profilo fiscale. La rete

soggetto, a differenza della rete contratto, diviene un nuovo soggetto di diritto e acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, al pari delle società di capitali e degli enti non commerciali. Attualmente, l'obbligo di adozione del regime ordinario per la rete soggetto rappresenta un elemento disincentivante per i giovani professionisti nel ricorrere a tale strumento anche

nell'approccio iniziale al mondo del mercato. Per concorrere anche all'assegnazione di incarichi nel settore dei contratti pubblici, i contratti di rete dovranno essere previsti come multidisciplinari. Poi, per garantire la pubblicità dei contratti di rete partecipati da avvocati, i contratti dovranno essere iscritti in una sezione ad hoc dell'albo nel cui circondario hanno sede, indicare il luogo in cui si trova il centro principale degli affari, oltre a eventuali sedi secondarie. L'incarico dovrà sempre essere conferito al singolo professionista, nel rispetto del segreto professionale. La partecipazione alla rete non potrà pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e di giudizio nello svolgimento della prestazione».

— © Riproduzione riservata —